

REGOLAMENTO (UE) 2023/1132 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2023****recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l'immissione sul mercato e l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.
- (2) Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) L'allegato XVII, appendici 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato al fine di recepire la nuova classificazione come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/692 ⁽³⁾. È pertanto opportuno inserire le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A e 1B nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2 e 6.
- (4) La nuova classificazione delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692 come CMR di categoria 1 A o 1B dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B elencate nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/692.
- (5) La parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze in detto regolamento è quindi accompagnata dalla precisazione «ad eccezione di quelle specificate altrove nel presente allegato». L'incorporazione di tali sostanze nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, deve pertanto recepire tale precisazione che fa riferimento all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia il testo riportato nelle voci in cui figurano i numeri indice 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 e 650-017-00-8 sembra fare riferimento a un allegato del regolamento (CE) n. 1907/2006 anziché all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali voci dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti (2) e (5) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

- 1) nell'appendice 1, la voce con numero indice 033-005-00-1 è sostituita dalla seguente:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Acido arsenico e i suoi sali, ad eccezione di quelli specificati altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008	033-005-00-1	-	-	A»;

- 2) nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Pentaossido di divanadio; vanadio pentossido	023-001-00-8	215-239-8	1314-62-1»	
«Cumene	601-024-00-X	202-704-5	98-82-8»	
«derivati di 2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis (bromometil)propan-1-olo	603-243-00-6	253-057-0	36483-57-5; 1522-92-5»	
«Benzofenone	606-153-00-5	204-337-6	119-61-9»;	

- 3) nell'appendice 2, la voce con numero indice 650-017-00-8 è sostituita dalla seguente:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali, ad eccezione di quelle specificate altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na ₂ O +K ₂ O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso].	650-017-00-8	-	-	A, R»;

- 4) nell'appendice 5, la voce con numero indice 082-001-00-6 è sostituita dalla seguente:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Composti del piombo, ad eccezione di quelli specificati altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008	082-001-00-6	-	-	A»;

5) nell'appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Bromuro di ammonio	035-005-00-7	235-183-8	12124-97-9»	
«Dibutilstagno bis(2-etilesanoato)	050-032-00-4	220-481-2	2781-10-4»	
«Dibutilstagno di(acetato)	050-033-00-X	213-928-8	1067-33-0»	
«Tellurio	052-001-00-0	236-813-4	13494-80-9»	
«Diossido di tellurio	052-002-00-6	231-193-1	7446-07-3»	
«Tetraossido di bario e diboro	056-005-00-3	237-222-4	13701-59-2»	
«2-(2-metossietossi)etanolo; glicol dietilenico monometiletero	603-107-00-6	203-906-6	111-77-3»	
«2,4,6-tri-terz-butilfenolo	604-097-00-6	211-989-5	732-26-3»	
«4,4'-sulfonildifenolo; bisfenolo S	604-098-00-1	201-250-5	80-09-1»	
«Acido 2-etilesanoico e i suoi sali, ad eccezione di quelli specificati altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008	607-230-00-6	-	-»	
«Pentapotassio 2,2',2»,2«,2»-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato	607-734-00-6	404-290-3	7216-95-7»	
«N-carbossimetiliminobis (etilennitrilo)tetra(acido acetico)	607-735-00-1	200-652-8	67-43-6»	
«Pentasodio (carbossilatometil) iminobis(etilennitrilo) tetraacetato	607-736-00-7	205-391-3	140-01-2»	
«Acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico	607-761-00-3	206-798-9	375-85-9»	
«Acido 6-[C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris (2-idrossietil)ammonio	607-763-00-4	-	-»	
«Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico	607-764-00-X	-	2156592-54-8»	
«Acido 6-[(C12-18)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico	607-765-00-5	-	-»	

«Teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H- purina-2,6-dione	613-342-00-6	200-385-7	58-55-9»	
«N-(2-nitrofenil)fosforico triammide	616-238-00-9	477-690-9	874819-71-3»	
«Massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N- [(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro- 9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro- 9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo > 78 % sin isomeri < 15 % anti isomeri]; isopirazam	616-240-00-X	-	881685-58-1»;	

6) nell'appendice 6, le voci con numeri indice 050-008-00-3 e 609-026-00-2 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Composti di tributilstagno, ad eccezione di quelli specificati altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008	050-008-00-3	-	-»	
«Sali ed esteri di dinoseb, ad eccezione di quelli specificati altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008	609-026-00-2	-	-».	